

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1968

Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta d'integrazione alle leggi n. 603 e n. 468, creando un « raccordo » fra le due leggi predette, mira ad eliminare un duplice gravissimo inconveniente:

1) l'esodo massiccio di un gran numero di professori abilitati attualmente in servizio nelle scuole secondarie superiori, i quali per effetto della legge n. 603, il 1° ottobre 1968 dovranno passare nella Scuola media, con danno gravissimo degli alunni delle Scuole secondarie superiori, le quali perderanno oltre il 60 per cento dei loro insegnanti;

2) il riflusso degli stessi professori che, per effetto della legge n. 468, torneranno nelle superiori, abbandonando gli alunni della Scuola media.

Gli articoli 1, 2, 3 del presente disegno di legge mirano ad eliminare tali inconvenienti, affermando il principio della continuità didattica quale interesse preminen-

te degli alunni e della Scuola media e superiore, al di sopra di ogni rivendicazione settoriale di parti interessate.

Si sottolinea a tal riguardo l'importanza dell'articolo 3 senza del quale non avrebbe senso la proposta, la quale mira unicamente ad evitare una frattura nella continuità didattica delle Scuole medie e delle Scuole secondarie superiori.

Gli articoli 4, 5, 6 mirano ad assicurare un trattamento equo ai professori che, nell'interesse della Scuola, chiederanno la riconferma nelle cattedre occupate attualmente.

E per l'appunto si è ritenuto equo assicurare a questi insegnanti quel trattamento giuridico ed economico al quale essi hanno diritto per effetto della nomina già ricevuta nei ruoli della Scuola media.

In particolare, l'articolo 5 congiuntamente all'articolo 4, prevede il caso dei professori che, dopo uno o più anni di « riconferma », sia per volontaria scelta (cosa sem-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pre possibile) sia perchè le cattedre da essi occupate potranno essere assegnate come cattedre di ruolo ad altri colleghi (precedenti, nelle graduatorie della stessa legge n. 468 o vincitori di concorsi ordinari), dovranno prestare qualche anno di servizio nella Scuola media, dove sono titolari a norma della legge n. 603, prima di ottenere la nomina in ruolo nelle superiori, a norma della legge n. 468.

L'articolo 6 congiuntamente all'articolo 4, invece, tende a dare il giusto riconoscimento dei servizi prestati in posizione di « riconferma » a tutti gli altri professori che, o nell'anno 1969-70 (non si prevede, infatti, che ciò possa accadere prima) o negli anni successivi, verranno immessi direttamente dalla posizione di « riconferma » nelle cattedre di ruolo delle Scuole superiori, per effetto della legge n. 468.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I professori immessi nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, i quali abbiano anche diritto all'immissione in cattedre di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, negli anni scolastici 1968-69 e seguenti potranno ottenere la riconferma nelle cattedre da essi occupate negli anni 1967-68 e successivi.

Art. 2.

I professori che intendano valersi della facoltà prevista dal precedente articolo 1 debbono farne domanda al Provveditore agli studi della provincia, nella quale hanno la sede di titolarità, secondo le modalità previste dall'ordinanza che verrà emanata dal Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge.

La conferma di cui al precedente articolo vale per un anno e potrà essere rinnovata negli anni successivi.

Art. 3.

I professori confermati ai sensi della presente legge hanno la precedenza nella nomina rispetto agli insegnanti incaricati.

Art. 4.

Il servizio prestato nelle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica, nella posizione di riconferma di cui al precedente articolo 1, equivale al servizio prestato in qualità di professore straordinario in cattedre di ruolo della scuola media.

Art. 5.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1968-69 o in uno degli anni scolastici successivi non venissero riconfermati in cattedre di scuole secondarie di secondo grado o d'istruzione artistica, dopo un anno di servizio prestato con esito positivo nella scuola media, ottengono il passaggio a ordinario (nella stessa scuola media).

Ad essi deve essere concessa la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dalla data della prima nomina in ruolo, e sarà consentito il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di servizio prestato in qualità di professore straordinario, prescindendosi dalla data della loro conferma ad ordinario nei ruoli della scuola media.

Art. 6.

I professori i quali, dopo uno o più anni di servizio prestato nella posizione di conferma di cui al precedente articolo 1, saranno immessi nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado o di istruzione artistica ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati nella predetta posizione di riconferma. Tali servizi saranno riconosciuti utili agli effetti giuridici per lo sviluppo di carriera, e saranno riconosciuti utili anche agli effetti economici nella stessa misura in cui viene riconosciuto utile agli effetti economici l'analogo servizio prestato dai professori di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

È abolita ogni norma in contrasto con la presente legge.